SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
7 marzo 1985 *

Nel procedimento 32/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Tariefcommissie, Amsterdam, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Van Gend & Loos NV

e

Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Enschede,

domanda vertente sull'interpretazione da dare alla voce 62.04 della tariffa doganale comune,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, T. Koopmans e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: D. Louterman, amministratore

**

ha pronunciato la seguente

* Traduzione dall'olandese.

** viste le osservazioni presentate
— per la Commissione delle Comunità europee dai sigg. A. Riem e J. Sack, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 gennaio 1985,

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con provvedimento 12 gennaio 1984, pervenuto in cancelleria il 2 febbraio 1984, la Tariefcommissie, Amsterdam, ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della voce 62.04 della tariffa doganale comune.

2 La causa principale, tra la società Van Gend & Loos e l'Ispettore dei dazi doganali all'importazione e delle accise di Enschede, riguarda l'importo dei dazi doganali dovuti all'importazione di vele destinate a tavole a vela.

3 Il 16 aprile 1982 la Van Gend & Loos importava una partita di dette vele, originarie di Hong-Kong e provenienti dalla Svizzera. L'esattore competente considerava che la merce rientrasse nella voce 62.04 della tariffa doganale comune ed esigeva, quindi, un dazio all'importazione del 16%.

4 Contro questo accertamento, la Van Gend & Loos faceva opposizione dinanzi all'ispettore dei dazi doganali all'importazione e delle accise di Enschede, sostenendo che le vele importate avrebbero dovuto essere classificate, in quanto elementi costitutivi di tavole a vela, nella voce 97.06 della tariffa doganale comune, nella quale rientrano le tavole a vela. Il dazio all'importazione avrebbe quindi dovuto essere del 9,1%.

5 Poiché l'ispettore respingeva l'opposizione, la Van Gend & Loos impugnava questo provvedimento negativo dinanzi alla Tariefcommissie.

6 Ritenendo che nella fattispecie sorgeva un problema di interpretazione del diritto comunitario, la Tariefcommissie sottoponeva a questa Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se vele come quelle di cui trattasi nel caso di specie — fabbricate con fibre tessili sintetiche e specificamente destinate a tavole a vela — debbano essere qualificate vele per imbarcazioni ai sensi della voce 62.04 della tariffa doganale comune ».

7 Prima di risolvere tale questione, si devono ricordare le relative disposizioni della tariffa doganale comune. La voce 62.04 indica ch'essa comprende « copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio ... ». La voce 97.06 comprende fra l'altro gli attrezzi sportivi. È incontestato che le tavole a vela rientrano in quest'ultima categoria.

8 La nota 1, lett. f), al capitolo 97 precisa, inoltre, che questo capitolo non comprende fra l'altro « le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del capitolo 62 », mentre la nota 4 al capitolo 97 indica che « le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo (cioè degli attrezzi sportivi), purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi ».

9 Come ha fatto notare la Commissione, che è la sola ad aver presentato osservazioni alla Corte, si devono distinguere due ipotesi: da un lato, quella in cui le vele per tavole a vela siano state importate insieme alle tavole; dall'altro, quella in cui le vele siano state importate separatamente. Nella prima ipotesi, in conformità alla suddetta nota 4 al capitolo 97, le vele rientrano nella voce doganale 97.06. Nella seconda ipotesi, invece, si deve stabilire se la nozione di « vela per imbarcazioni », cui si riferisce la nota 1 relativa allo stesso capitolo 97, includa le vele destinate a tavole a vela; in tal caso, queste vele sarebbero da classificare nella voce 62.04.

10 In proposito, si deve rilevare che, secondo la nota esplicativa n. 2 del Consiglio per la cooperazione doganale relativa alla voce 62.04, questa comprende « le vele per imbarcazioni (di velieri, panfili, battelli e barche da pesca, di imbarcazioni sportive ecc.) ... », nonché « le vele similari destinate all'impiego su apparecchi terrestri (come carri a vela e slitte) ... ».

11 L'uso dei termini « ecc. » e « come » dimostra che l'enumerazione fatta in detto testo non è tassativa. Inoltre, essa è molto ampia in quanto comprende vele destinate ad oggetti tanto diversi quali battelli da pesca e carri a vela.

12 Da ciò si deve desumere che il legislatore comunitario ha incluso nella voce doganale 62.04 vari tipi di vele, che adempiono la stessa funzione e sono fabbricate con

analoghi materiali, indipendentemente dal mezzo di trasporto o di locomozione sul quale vengono montate.

13 Poiché le vele per tavole a vela non presentano notevoli differenze rispetto ai tipi di vele enumerati nella nota esplicativa n. 2, si deve risolvere la questione formulata dalla Tariefcommissie dichiarando che l'espressione « vele per imbarcazioni », nella voce doganale 62.04, va interpretata nel senso ch'essa comprende anche vele fabbricate con fibre tessili sintetiche e specificamente destinate a tavole a vela, qualora queste vele vengano importate separatamente dal loro supporto.

Sulle spese

14 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Tariefcommissie, Amsterdam, con provvedimento 12 gennaio 1984, dichiara:

L'espressione « vele per imbarcazioni », nella voce 62.04 della tariffa doganale comune, va interpretata nel senso ch'essa comprende anche vele fabbricate con fibre tessili sintetiche e specificamente destinate a tavole a vela, qualora queste vele vengano importate separatamente dal loro supporto.

Bosco Koopmans Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 7 marzo 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

G. Bosco